2025/1535

29.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1535 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2025

che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'esclusione dall'applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2847, l'applicazione di tale regolamento ai prodotti con elementi digitali contemplati da altre norme dell'Unione, che stabiliscono requisiti che affrontano tutti o alcuni dei rischi contemplati dai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui a detto regolamento, può essere limitata o esclusa, qualora tale limitazione o esclusione sia coerente con il quadro normativo generale applicabile a tali prodotti e qualora le norme settoriali conseguano almeno lo stesso livello di protezione previsto dal medesimo regolamento.

(2) Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli classificati in base a tale regolamento («veicoli della categoria L»). Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione ([3]) stabilisce i requisiti tecnici e i procedimenti di prova dettagliati per la costruzione di veicoli, nonché i requisiti generali per l'omologazione di veicoli della categoria L, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, conformemente al regolamento (UE) n. 168/2013, e fornisce un elenco di regolamenti UNECE con le relative modifiche. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 44/2014, all'omologazione dei veicoli della categoria L si applicano i regolamenti UNECE e le relative modifiche di cui all'allegato I di tale regolamento delegato.

(3) L'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 155 ([4]) è stato esteso per includere norme sulla cibersicurezza per i veicoli della categoria L. Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è stato pertanto modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione ([5]) che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici al fine di includere il regolamento ONU n. 155 nell'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato I di tale regolamento delegato. I veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 sono stati tuttavia esclusi dall'applicazione obbligatoria del regolamento ONU n. 155. Il regolamento delegato (UE) 2025/1455 si applica ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dall'11 dicembre 2027 e ai tipi di veicoli esistenti a decorrere dall'11 giugno 2029.

([1]) GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/44/oj).

([4]) Regolamento n. 155 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2025/5] (GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici (GU L, 2025/1455, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1455/oj).

(4) Il regolamento ONU n. 155 introduce talune prescrizioni di cibersicurezza riguardanti, tra l'altro, il funzionamento di un sistema certificato di gestione della cibersicurezza e gli aggiornamenti del software, disciplinando le politiche e i processi delle organizzazioni per i rischi di cibersicurezza relativi all'intero ciclo di vita dei veicoli, dei dispositivi e dei servizi. Esso affronta i rischi di cibersicurezza in modo comparabile al regolamento (UE) 2024/2847 e consegue almeno lo stesso livello di protezione di tale regolamento. Il regolamento ONU n. 155 garantisce la coerenza con il quadro generale di omologazione applicabile ai veicoli della categoria L. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2024/2847 non dovrebbe applicarsi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, ad eccezione dei veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 è esclusa per i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013.

Tale esclusione non si applica tuttavia ai veicoli progettati per pedalare della categoria L1e di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN